

DECRETO

n. 32 del 06.07.2023

Approvazione accordo avente ad oggetto la concessione di ospitalità di apparecchiature TLC a titolo gratuito presso la sede dell'ufficio locale marittimo di Castiglione della Pescaia (GR), nell'ambito del programma interregionale di cooperazione transfrontaliera "Italia-Francia marittimo" 2014 - 2020. Progetto SICOMAR-PLUS – "Sistema transfrontaliero per la sicurezza in mare contro i rischi della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente marino".

Contestuale approvazione accordo avente ad oggetto la concessione di ospitalità di apparecchiature tlc a titolo gratuito presso la stazione Navtex di Piombino in località punta Semaforo nell'ambito del programma interregionale di cooperazione transfrontaliera "Italia-Francia marittimo" 2014 - 2020. Progetto SICOMAR-PLUS – "Sistema transfrontaliero per la sicurezza in mare contro i rischi della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente marino".

-
- All. A: Approvazione schema Accordo avente ad oggetto la concessione di ospitalità di apparecchiature TLC a titolo gratuito presso la sede dell'ufficio locale marittimo di Castiglione della Pescaia (GR) nell'ambito del Progetto SICOMAR-PLUS.
- All. B: Approvazione schema Accodo avente ad oggetto la concessione di ospitalità di apparecchiature TLC a titolo gratuito presso la stazione Navtex di Piombino in località punta Semaforo nell'ambito del Progetto SICOMAR-PLUS.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l’art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- Visto l’art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”;

Stante l’interesse dell’Ente di ottenere ospitalità presso la sede dell’ufficio locale marittimo di Castiglione della Pescaia (GR) e presso la stazione NAVTEX di Piombino in località Punta Semaforo per i propri sistemi e apparati TLC;

Effettuati specifici sopralluoghi congiunti tra personale del Consorzio LAMMA e personale del Nucleo Tecnico della Direzione Marittima di Livorno in cui sono state stabilite le soluzioni tecniche per l’installazione delle apparecchiature oggetto dell’ospitalità;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di porre in essere una collaborazione e, valutato a tal fine, di sottoscrivere apposito accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii. con cui formalizzare i rapporti tra le stesse;

Visti gli schedi di accordo a tal fine predisposti e condivisi tra le Parti,

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, gli schemi di accordo avente ad oggetto:
 - la concessione di ospitalità di apparecchiature TLC a titolo gratuito presso la sede dell'ufficio locale marittimo di Castiglione della Pescaia (GR), nell'ambito del programma interregionale di cooperazione transfrontaliera "Italia-Francia marittimo" 2014 - 2020. Progetto SICOMAR-PLUS – "Sistema transfrontaliero per la sicurezza in mare contro i rischi della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente marino",
 - la concessione di ospitalità di apparecchiature TLC a titolo gratuito presso la stazione Navtex di Piombino in località punta Semaforo nell'ambito del programma interregionale di cooperazione transfrontaliera "Italia-Francia marittimo" 2014 - 2020. Progetto SICOMAR-PLUS – "Sistema transfrontaliero per la sicurezza in mare contro i rischi della navigazione e per la salvaguardia dell'ambiente marino";
2. di dare atto che gli accordi di cui al presente provvedimento hanno durata di sei anni;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

AII. A



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO**

VERBALE ACCORDO

TRA

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO

E

CONSORZIO LaMMA

AVENTE AD OGGETTO

LA CONCESSIONE DI OSPITALITA' DI APPARECCHIATURE TLC A TITOLO GRATUITO PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "ITALIA-FRANCIA MARITTIMO" 2014 - 2020. PROGETTO SICOMAR-PLUS – "SISTEMA TRANSFRONTALIERO PER LA SICUREZZA IN MARE CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO".

PREMESSO CHE

- con foglio prot. _____ del _____ il Consorzio LaMMA ha manifestato il proprio interesse alla concessione di ospitalità per apparati TLC presso l'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia (GR);
- ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", le Pubbliche Amministrazioni possono regolare i reciproci interessi/rapporti tramite atto scritto;
- che il DPR 296/2005 prevede, quale periodo massimo di rilascio della concessione per finalità ordinarie, in anni 6 (sei);
- la Legge della Regione Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii., contiene, tra l'altro la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 395 del 7 aprile 2015, che ha istituito presso il Consorzio il "Servizio Funzionale Meteo", a supporto della Protezione Civile regionale e nazionale;
- in data 28 aprile 2021 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra personale del Consorzio LAMMA e personale del Nucleo Tecnico della Direzione Marittima di Livorno in cui sono state stabilite le soluzioni tecniche per l'installazione delle apparecchiature oggetto dell'ospitalità;
- in data 14 luglio 2021 è stato redatto dalla Soc. Eco Engineering S.r.l. di Ardea (RM) il Rapporto Tecnico di Compatibilità Elettromagnetica con il quale si dichiara che i livelli di campo elettrico e magnetico

generati nelle aree accessibili dal personale e dalla popolazione risultano inferiori ai limiti previsti dalla legge (DPCM 8 luglio 2003 e D.LGS 81/2008);

- in data 4 giugno 2021 è stato redatto dall' Ing. Cesare LUPI il calcolo di verifica statica della struttura in acciaio a supporto dell'antenna radar HF;
- in data _____ è stato installato e collaudato positivamente (*eventualmente inserire le date effettive, se distinte*), presso la sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia, il sistema radiante per radar meteorologico operante in banda HF ed apparati ad esso asserviti;
- a partire dalla stessa data di cui sopra è stato avviato un periodo di sperimentazione del sistema in oggetto, allo scopo di valutarne l'efficacia e l'efficienza rispetto agli obiettivi di monitoraggio marino assegnati al Consorzio in seno al progetto, costituiti dal miglioramento della copertura dell'area transfrontaliera d'interesse,

RITENUTO CHE

- il periodo di sperimentazione del sistema di monitoraggio HF trascorso dalla data di cui in premessa, appare congruo ed idoneo ai fini della positiva valutazione e della definitiva messa in servizio operativo dello stesso, coerentemente con gli scopi di progetto;
- è necessario formalizzare nei rapporti intercorrenti tra le Parti, sia ai fini amministrativi che per obblighi datoriali, la concessione dell'ospitalità per detti sistemi ed apparecchiature,

Si stipula e si concorda il presente

ACCORDO

TRA

- il _____ rappresentante la Direzione Marittima di Livorno, con sede in Livorno – Piazza della Sanità , delegato alla formalizzazione del presente Verbale con Atto in data _____ del Comandante Generale, allegato al presente verbale quale parte integrante dello stesso;
- Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04/06/1959 con sede legale in via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), C.F. 94152640481, in qualità di Amministratore Unico, rappresentante il CONSORZIO LaMMA.

In data odierna, la Direzione Marittima di Livorno (di seguito denominata Amministrazione concedente) concede l'ospitalità per il mantenimento di una stazione radar HF fissa automatica e remotizzata per il rilevamento di onde e correnti di superficie presso la sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia (GR). Tale postazione è stata installata a regola d'arte dal Consorzio LaMMA (di seguito denominato Ente richiedente) di cui fornisce la documentazione di seguito elencata facente parte integrante del presente accordo:

- **All. 1** – elenco delle apparecchiature;
- **All. 2** – pianta ubicazione delle apparecchiature;
- **All. 3** – planimetria del posizionamento degli elementi radianti;
- **All. 4** – dati tecnici relativi all'installazione delle apparecchiature;

L'ospitalità si concede alle seguenti condizioni:

ART. 1) DURATA E TERMINE DELL'OSPITALITÀ

L'operatività del presente atto è da intendersi a carattere provvisorio, con l'impegno dell'Ente richiedente a rimuovere le proprie installazioni qualora non più compatibili con le future esigenze dell'Amministrazione concedente.

Le modalità di revoca sono riportate all'art.10 del presente Verbale Accordo.

L'ospitalità è concessa per 6 (sei) anni a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, rinnovabili per ulteriori sei anni, previa istanza formulata all'Amministrazione concedente sei mesi prima della scadenza, con atto del Comando consegnatario.

Al termine del periodo di ospitalità, in caso di revoca o mancata concessione del rinnovo, l'Ente richiedente dovrà rimuovere tutte le apparecchiature e ripristinare i locali nello "*status quo ante*", a propria cura e spese. Al riguardo le parti procedono con verbale di restituzione delle aree e constatazione dello stato dei manufatti.

Si fa assoluto obbligo all'Ente ospitato di non sub-concedere sia a titolo oneroso che gratuito il bene (o aerea o locale) oggetto del presente Accordo.

ART. 2) DISPOSIZIONI GENERALI

L'Ente richiedente si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari che il Comando consegnatario del sedime intenderà emanare per il corretto espletamento dei propri compiti istituzionali.

In particolare, l'accesso da parte di personale e mezzi per necessità dell'Ente richiedente interverrà previa autorizzazione del Comando consegnatario dell'immobile e con modalità da concordarsi direttamente con il medesimo anche ai fini della valutazione dei rischi di interferenza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora la manutenzione degli apparati sia affidata a Ditta/soggetto terzo, è compito del richiedente informare preventivamente il Comando consegnatario dell'immobile ed ottenere l'autorizzazione all'accesso per detto personale.

ART. 3) COSTI E CONTINUITA' FORNITURE

L'Ente richiedente si impegna a fornire la certificazione di conformità delle apparecchiature e della regolare esecuzione dell'installazione medesima nonché a separare le proprie apparecchiature in modo che nessun inconveniente possa riflettersi sugli apparati TLC dell'Amministrazione concedente e a mantenere le aree date oggetto di ospitalità libere da ostacoli; inoltre si assume tutti gli oneri per spese dirette ed indirette (manutenzione, gestione, esercizio e rimessa in pristino degli immobili dell'Amministrazione concedente) provvedendo altresì a mantenere, sempre a proprie cure e spese, specifici contatori per il rilevamento dei consumi elettrici per ogni utenza. A tal riguardo, il richiedente fornirà all'Amministrazione concedente apposita comunicazione di modifica delle utenze a consumo, comunicandone gli estremi del contratto, del contatore; in mancanza di attivazione di autonomo contatore per i servizi a consumo, l'Amministrazione concedente, con proprio atto ricognitivo verifica i servizi assicurati e tramite il proprio servizio Amministrativo applicherà i costi standard previsti per la fornitura del servizio.

Qualora si rendessero necessarie interruzioni di energia elettrica, ovvero altre forniture relative alle installazioni del richiedente, dette interruzioni saranno oggetto di apposito concordamento preventivo tra il Comando consegnatario dell'immobile e l'Ente richiedente. Nessun indennizzo o danno può essere riconosciuto dall'Amministrazione concedente all'Ente ospitato per interruzione

dell'erogazione dei servizi a consumo.

ART. 4) CUSTODIA INSTALLAZIONI

L'Amministrazione concedente non si costituisce depositaria delle apparecchiature e dei beni dell'Ente richiedente, rimanendo quindi la custodia e la conservazione di tali apparecchiature e beni a totale rischio e pericolo dell'Ente richiedente, senza responsabilità alcuna per l'Amministrazione concedente né per mancanze né per sottrazioni, né per danni provenienti da incendi, eventi naturali o altre cause.

ART. 5) DANNEGGIAMENTI

L'Ente richiedente:

- assume la piena responsabilità per la buona conservazione delle proprie installazioni e solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità, civile e penale, derivante da eventuali danni prodotti a persone o cose;
- risponde di tutti i danni a qualsiasi titolo causati ai beni dell'Amministrazione concedente;
- qualora abbia avuto conoscenza a qualsiasi titolo di danni a beni dell'Amministrazione concedente, ne darà immediato e circostanziato avviso scritto al Comando consegnatario dell'immobile, citato in premessa, anche nel caso in cui i danni siano stati prodotti da terzi o dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'esecuzione di qualsiasi intervento, relativo alla manutenzione delle apparecchiature richiamate nel presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente, a seguito di valutazione degli aspetti tecnici di compatibilità statica e elettromagnetica. A tal proposito, l'Ente richiedente dovrà corredare la propria richiesta di autorizzazione con i progetti relativi agli interventi da eseguire.

ART. 7) UTILIZZO DELLE AREE

La concessione degli spazi è da intendersi a titolo temporaneo, al fine di salvaguardare ogni eventuale futura esigenza dell'Amministrazione concedente. L'Ente richiedente si impegna ad utilizzare esclusivamente gli spazi e le aree assegnate. Lo stesso non potrà occupare spazi/aree non assegnate, nonché concedere a terzi, sia pubblici che privati, parte delle aree date in concessione, pena la revoca immediata dell'ospitalità e la rimozione degli impianti installati.

ART. 8) COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

L'Amministrazione richiedente si impegna ad utilizzare esclusivamente le frequenze assegnate ed autorizzate, secondo il piano presentato. Le stesse in ogni caso non dovranno interferire con i sistemi TLC esistenti dell'Amministrazione concedente.

Dovrà essere cura del richiedente verificare, in coordinamento con il personale specialista dell'Amministrazione concedente, la non interferenza con gli attuali assetti TLC. Qualora l'Amministrazione concedente, per fini istituzionali, dovesse potenziare e/o modificare le frequenze già utilizzate, potranno essere chieste all'Ente richiedente le variazioni ritenute opportune; l'Ente richiedente dovrà procedere a propria cura e spese all'adeguamento degli impianti ospitati. L'impossibilità dell'Ente ospitato ad eseguire le modifiche richieste dall'Amministrazione concedente, ovvero il ritardato adempimento, costituiscono fatto sufficiente alla revoca

dell'ospitalità.

Qualora dovesse risultare che le installazioni dell'Ente richiedente superino i livelli massimi prescritti dalle vigenti norme di legge per i valori di campo elettromagnetico consentito, l'Ente richiedente è tenuta a ridurre la potenza erogata, ovvero a provvedere allo spegnimento ed alla rimozione degli impianti a propria cura e spese.

Il richiedente dovrà garantire la conformità dell'impianto oggetto di ospitalità ai limiti consentiti dalle norme tecniche sulle radiofrequenze (DPCM 8 luglio 2003 - D.Lgs 81/2008 – Legge 22 febbraio 2001 n. 36), provvedendo direttamente a propria cura e spese al risanamento del sito.

ART. 9) CONTROLLI

La Direzione Marittima di Livorno si riserva il diritto di effettuare controlli tecnico-amministrativi sugli impianti ospitati, anche senza preavviso. In caso di verifica del superamento dei limiti, l'Ente che ha effettuato i controlli ne darà avviso all'Ente ospitato, chiedendo le modifiche opportune.

ART. 10) REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il presente accordo potrà essere revocato dall'Amministrazione concedente in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, da effettuarsi con comunicazione scritta con raccomandata A/R, informando per conoscenza il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

ART. 11) RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

E' fatto divieto all'Ente richiedente, che ne prende atto a tutti gli effetti, ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle aree, infrastrutture, luoghi, così pure di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del presente accordo e dei rapporti intercorsi con il Corpo delle Capitanerie di Porto. Essa è, altresì, tenuta ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti

ART. 12) GRUPPO CONGIUNTO PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti, all'atto della sottoscrizione del presente Verbale Accordo, indicano nella presente convenzione i referenti/incaricati per l'attuazione della convenzione, comprensivi di recapiti telefonici ed altri contatti (email di servizio, PEC istituzionale, ecc.). Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale variazione del responsabile/referente e degli incaricati; i documenti di variazione delle nomine dovranno essere allegati alla presente convenzione.

ART. 13) DOMICILIO E SEDE LEGALE

Le parti comunicano i seguenti indirizzi, cui dovranno essere sempre inviate le comunicazioni:

- per la Amministrazione concedente:
 - Direzione Marittima di Livorno – Piazza della Sanità, 1 – 57123 Livorno (LI) – TEL. 0586826011
e-mail: cplivorno@guardiacostiera.gov.it
PEC: dm.livorno@pec.mit.gov.it
 - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VII – Ufficio 2° - Via dell'Arte 16 – 00144 ROMA - Tel. 06.59084948
e-mail: segreteria.reparto7@mit.gov.it
PEC: cgcp@pec.mit.gov.it

- Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano – Via Civinini 2 – 58019 Porto Santo Stefano (GR) – Tel. 0564.816200
e-mail: ucportosantostefano@mit.gov.it
PEC: cp-portosantostefano@pec.mit.gov.it

- Ufficio Locale Marittimo Castiglione della Pescaia – Piazza Orsini 10 58043 Castiglione della Pescaia (GR) – Tel. 0564.933489
e-mail: lccastiglione@mit.gov.it

- per l’Ente richiedente:
 - Consorzio LAMMA, Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) – Tel. 0555226100
email: amministrazione@lamma.toscana.it

PEC: ammlamma@postacert.toscana.it

Letto confermato e sottoscritto

Livorno, li _____

Per la Amministrazione concedente

Per il Consorzio LaMMA:

Dott. Bernardo Gozzini – Amministratore Unico

AII. B



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO**

VERBALE ACCORDO

TRA

DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO

E

CONSORZIO LaMMA

AVENTE AD OGGETTO

LA CONCESSIONE DI OSPITALITA' DI APPARECCHIATURE TLC A TITOLO GRATUITO PRESSO LA STAZIONE NAVTEX DI PIOMBINO IN LOCALITA' PUNTA SEMAFORO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA "ITALIA-FRANCIA MARITTIMO" 2014 - 2020. PROGETTO SICOMAR-PLUS – "SISTEMA TRANSFRONTALIERO PER LA SICUREZZA IN MARE CONTRO I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE MARINO".

PREMESSO CHE

- con foglio prot. _____ del _____ il Consorzio LaMMA ha manifestato il proprio interesse alla concessione di ospitalità per apparati TLC presso la stazione NAVTEX di Piombino in località Punta Semaforo;
- ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", le Pubbliche Amministrazioni possono regolare i reciproci interessi/rapporti tramite atto scritto;
- che il DPR 296/2005 prevede, quale periodo massimo di rilascio della concessione per finalità ordinarie, in anni 6 (sei);
- la Legge della Regione Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii., contiene, tra l'altro la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 395 del 7 aprile 2015, che ha istituito presso il Consorzio il "Servizio Funzionale Meteo", a supporto della Protezione Civile regionale e nazionale;
- in data 19 marzo 2021 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra personale del Consorzio LAMMA e personale del Nucleo Tecnico della Direzione Marittima di Livorno, in cui sono state stabilite le soluzioni tecniche per l'installazione delle apparecchiature oggetto dell'ospitalità;
- in data 14 luglio 2021 è stato redatto dalla Soc. Eco Engineering S.r.l. di Ardea (RM) il Rapporto Tecnico di Compatibilità Elettromagnetica con il quale si dichiara che i livelli di campo elettrico e magnetico

generati nelle aree accessibili dal personale e dalla popolazione risultano inferiori ai limiti previsti dalla legge (DPCM 8 luglio 2003 e D.LGS 81/2008);

- in data 4 giugno 2021 è stato redatto dall'Ing. Cesare LUPI il calcolo di verifica statica del basamento in cemento a supporto dell'antenna radar HF;
- in data _____ è stato installato e collaudato positivamente (*eventualmente inserire le date effettive, se distinte*), presso il sedime della stazione NAVTEX di Piombino in località Punta Semaforo, il sistema radiante per radar meteorologico operante in banda HF ed apparati ad esso asserviti;
- a partire dalla stessa data di cui sopra è stato avviato un periodo di sperimentazione del sistema in oggetto, allo scopo di valutarne l'efficacia e l'efficienza rispetto agli obiettivi di monitoraggio marino assegnati al Consorzio in seno al progetto, costituiti dal miglioramento della copertura dell'area transfrontaliera d'interesse,

RITENUTO CHE

- il periodo di sperimentazione del sistema di monitoraggio HF trascorso dalla data di cui in premessa, appare congruo ed idoneo ai fini della positiva valutazione e della definitiva messa in servizio operativo dello stesso, coerentemente con gli scopi di progetto;
- è necessario formalizzare nei rapporti intercorrenti tra le Parti, sia ai fini amministrativi che per obblighi datoriali, la concessione dell'ospitalità per detti sistemi ed apparecchiature,

Si stipula e si concorda il presente

ACCORDO

TRA

- il _____ rappresentante la Direzione Marittima di Livorno, con sede in Livorno – Piazza della Sanità , delegato alla formalizzazione del presente Verbale con Atto in data _____ del Comandante Generale, allegato al presente verbale quale parte integrante dello stesso;
- Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04/06/1959 con sede legale in via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), C.F. 94152640481, in qualità di Amministratore Unico, rappresentante il CONSORZIO LaMMA.

In data odierna, la Direzione Marittima di Livorno (di seguito denominata Amministrazione concedente) concede l'ospitalità per il mantenimento di una stazione radar HF fissa automatica e remotizzata per il rilevamento di onde e correnti di superficie presso il sedime di Punta Semaforo in località Piombino (LI). Tale postazione è stata installata a regola d'arte dal Consorzio LaMMA (di seguito denominato Ente richiedente), di cui fornisce la documentazione di seguito elencata facente parte integrante del presente accordo:

- **All. 1** – elenco delle apparecchiature;
- **All. 2** – planimetria ubicazione delle apparecchiature;
- **All. 3** – prospetto del posizionamento degli elementi radianti;
- **All. 4** – dati tecnici relativi all'installazione delle apparecchiature;

L'ospitalità si concede alle seguenti condizioni:

ART. 1) DURATA E TERMINE DELL'OSPITALITÀ

L'operatività del presente atto è da intendersi a carattere provvisorio, con l'impegno dell'Ente richiedente a rimuovere le proprie installazioni qualora non più compatibili con le future esigenze dell'Amministrazione concedente.

Le modalità di revoca sono riportate all'art.10 del presente Verbale Accordo.

L'ospitalità è concessa per 6 (sei) anni a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, rinnovabili per ulteriori sei anni, previa istanza formulata all'Amministrazione concedente sei mesi prima della scadenza, con atto del Comando consegnatario.

Al termine del periodo di ospitalità, in caso di revoca o mancata concessione del rinnovo, l'Ente richiedente dovrà rimuovere tutte le apparecchiature e ripristinare i locali nello "*status quo ante*", a propria cura e spese. Al riguardo le parti procedono con verbale di restituzione delle aree e constatazione dello stato dei manufatti.

Si fa assoluto obbligo all'Ente ospitato di non sub-concedere sia a titolo oneroso che gratuito il bene (o aerea o locale) oggetto del presente Accordo.

ART. 2) DISPOSIZIONI GENERALI

L'Ente richiedente si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari che il Comando consegnatario del sedime intenderà emanare per il corretto espletamento dei propri compiti istituzionali.

In particolare, l'accesso da parte di personale e mezzi per necessità dell'Ente richiedente interverrà previa autorizzazione del Comando consegnatario dell'immobile e con modalità da concordarsi direttamente con il medesimo anche ai fini della valutazione dei rischi di interferenza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora la manutenzione degli apparati sia affidata a Ditta/soggetto terzo, è compito del richiedente informare preventivamente il Comando consegnatario dell'immobile ed ottenere l'autorizzazione all'accesso per detto personale.

ART. 3) COSTI E CONTINUITA' FORNITURE

L'Ente richiedente si impegna a fornire la certificazione di conformità delle apparecchiature e della regolare esecuzione dell'installazione medesima nonché a separare le proprie apparecchiature in modo che nessun inconveniente possa riflettersi sugli apparati TLC dell'Amministrazione concedente e a mantenere le aree date oggetto di ospitalità libere da ostacoli; inoltre si assume tutti gli oneri per spese dirette ed indirette (manutenzione, gestione, esercizio e rimessa in pristino degli immobili dell'Amministrazione concedente). provvedendo altresì a mantenere, sempre a proprie cure e spese, specifici contatori per il rilevamento dei consumi elettrici per ogni utenza. A tal riguardo, il richiedente fornirà all'Amministrazione concedente apposita comunicazione di modifica delle utenze a consumo, comunicandone gli estremi del contratto, del contatore; in mancanza di attivazione di autonomo contatore per i servizi a consumo, l'Amministrazione concedente, con proprio atto ricognitivo verifica i servizi assicurati e tramite il proprio servizio Amministrativo applicherà i costi standard previsti per la fornitura del servizio.

Qualora si rendessero necessarie interruzioni di energia elettrica, ovvero altre forniture relative alle installazioni del richiedente, dette interruzioni saranno oggetto di apposito concordamento preventivo tra il Comando consegnatario dell'immobile e l'Ente richiedente. Nessun indennizzo o danno può essere riconosciuto dall'Amministrazione concedente all'Ente ospitato per interruzione

dell'erogazione dei servizi a consumo.

ART. 4) CUSTODIA INSTALLAZIONI

L'Amministrazione concedente non si costituisce depositaria delle apparecchiature e dei beni dell'Ente richiedente, rimanendo quindi la custodia e la conservazione di tali apparecchiature e beni a totale rischio e pericolo dell'Ente richiedente, senza responsabilità alcuna per l'Amministrazione concedente né per mancanze né per sottrazioni, né per danni provenienti da incendi, eventi naturali o altre cause.

ART. 5) DANNEGGIAMENTI

L'Ente richiedente:

- assume la piena responsabilità per la buona conservazione delle proprie installazioni e solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità, civile e penale, derivante da eventuali danni prodotti a persone o cose;
- risponde di tutti i danni a qualsiasi titolo causati ai beni dell'Amministrazione concedente;
- qualora abbia avuto conoscenza a qualsiasi titolo di danni a beni dell'Amministrazione concedente, ne darà immediato e circostanziato avviso scritto al Comando consegnatario dell'immobile, citato in premessa, anche nel caso in cui i danni siano stati prodotti da terzi o dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'esecuzione di qualsiasi intervento, relativo alla manutenzione delle apparecchiature richiamate nel presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente, a seguito di valutazione degli aspetti tecnici di compatibilità statica e elettromagnetica. A tal proposito, l'Ente richiedente dovrà corredare la propria richiesta di autorizzazione con i progetti relativi agli interventi da eseguire.

ART. 7) UTILIZZO DELLE AREE

La concessione degli spazi è da intendersi a titolo temporaneo, al fine di salvaguardare ogni eventuale futura esigenza dell'Amministrazione concedente. L'Ente richiedente si impegna ad utilizzare esclusivamente gli spazi e le aree assegnate. Lo stesso non potrà occupare spazi/aree non assegnate, nonché concedere a terzi, sia pubblici che privati, parte delle aree date in concessione, pena la revoca immediata dell'ospitalità e la rimozione degli impianti installati.

ART. 8) COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

L'Amministrazione richiedente si impegna ad utilizzare esclusivamente le frequenze assegnate ed autorizzate, secondo il piano presentato. Le stesse in ogni caso non dovranno interferire con i sistemi TLC esistenti dell'Amministrazione concedente.

Dovrà essere cura del richiedente verificare, in coordinamento con il personale specialista dell'Amministrazione concedente, la non interferenza con gli attuali assetti TLC. Qualora l'Amministrazione concedente, per fini istituzionali, dovesse potenziare e/o modificare le frequenze già utilizzate, potranno essere chieste all'Ente richiedente le variazioni ritenute opportune; l'Ente richiedente dovrà procedere a propria cura e spese all'adeguamento degli impianti ospitati. L'impossibilità dell'Ente ospitato ad eseguire le modifiche richieste dall'Amministrazione concedente, ovvero il ritardato adempimento, costituiscono fatto sufficiente alla revoca

dell'ospitalità.

Qualora dovesse risultare che le installazioni dell'Ente richiedente superino i livelli massimi prescritti dalle vigenti norme di legge per i valori di campo elettromagnetico consentito, l'Ente richiedente è tenuta a ridurre la potenza erogata, ovvero a provvedere allo spegnimento ed alla rimozione degli impianti a propria cura e spese.

Il richiedente dovrà garantire la conformità dell'impianto oggetto di ospitalità ai limiti consentiti dalle norme tecniche sulle radiofrequenze (DPCM 8 luglio 2003 - D.Lgs 81/2008 – Legge 22 febbraio 2001 n. 36), provvedendo direttamente a propria cura e spese al risanamento del sito.

ART. 9) CONTROLLI

La Direzione Marittima di Livorno si riserva il diritto di effettuare controlli tecnico-amministrativi sugli impianti ospitati, anche senza preavviso. In caso di verifica del superamento dei limiti, l'Ente che ha effettuato i controlli ne darà avviso all'Ente ospitato, chiedendo le modifiche opportune.

ART. 10) REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il presente accordo potrà essere revocato dall'Amministrazione concedente in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, da effettuarsi con comunicazione scritta con raccomandata A/R, informando per conoscenza il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

ART. 11) RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

E' fatto divieto all'Ente richiedente, che ne prende atto a tutti gli effetti, ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle aree, infrastrutture, luoghi, così pure di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del presente accordo e dei rapporti intercorsi con il Corpo delle Capitanerie di Porto. Essa è, altresì, tenuta ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti

ART. 12) GRUPPO CONGIUNTO PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti, all'atto della sottoscrizione del presente Verbale Accordo, indicano nella presente convenzione i referenti/incaricati per l'attuazione della convenzione, comprensivi di recapiti telefonici ed altri contatti (email di servizio, PEC istituzionale, ecc.). Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni eventuale variazione del responsabile/referente e degli incaricati; i documenti di variazione delle nomine dovranno essere allegati alla presente convenzione.

ART. 13) DOMICILIO E SEDE LEGALE

Le parti comunicano i seguenti indirizzi, cui dovranno essere sempre inviate le comunicazioni:

- per la Amministrazione concedente:
 - Direzione Marittima di Livorno – Piazza della Sanità, 1 – 57123 Livorno (LI) – TEL. 0586826011
e-mail: cplivorno@guardiacostiera.gov.it
PEC: dm.livorno@pec.mit.gov.it

 - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VII – Ufficio 2° - Via

dell'Arte 16 – 00144 ROMA - Tel. 06.59084948

e-mail: segreteria.reparto7@mit.gov.it

PEC: cgcp@pec.mit.gov.it

- Ufficio Circondariale Marittimo Piombino – Piazzale Premuda 19 – 57025 Piombino (LI) –
Tel. 0565.221000

e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

PEC: cp-piombino@pec.mit.gov.it

- per l'Ente richiedente:

- Consorzio LAMMA, Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) – Tel.
0555226100

email: amministrazione@lamma.toscana.it

PEC: ammlamma@postacert.toscana.it

Letto confermato e sottoscritto

Livorno, li _____

Per la Amministrazione concedente

Per il Consorzio LaMMA:

Dott. Bernardo Gozzini – Amministratore Unico